

## *Informativa per la clientela*

**Informativa n. 5**  
del 29 maggio 2013

**Dilazione delle somme iscritte a ruolo -  
Nuove regole Equitalia per gli importi  
fino a 50.000,00 euro**

### **INDICE**

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Importi fino a 50.000,00 euro</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Importi superiori a 50.000,00 euro</b> .....	<b>2</b>
3.1	<i>Persone fisiche non imprenditori e imprenditori individuali in regimi fiscali semplificati</i> .....	3
3.2	<i>Società, enti e imprenditori individuali in contabilità ordinaria</i> .....	3
<b>4</b>	<b>Proroga della dilazione</b> .....	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Decadenza dalla dilazione ed eventuale proroga</b> .....	<b>4</b>

## 1 PREMESSA

La vigente normativa (art. 19 del DPR 602/73) prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accertamento "esecutivo" possano essere dilazionate fino ad un massimo di **72 rate mensili**.

Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere inferiore a 100,00 euro e, per l'accesso alla dilazione, non è **mai** richiesta la **prestazione di garanzia** sotto forma di ipoteca o di fideiussione bancaria, a prescindere dall'entità del debito che si intende dilazionare.

Tale istituto opera per qualsiasi tipo di imposta e per i contributi previdenziali, quindi può riguardare, ad esempio, l'IRPEF, l'IRES, l'IVA, l'imposta di registro, l'IMU e i contributi INPS.

La disciplina della rateazione delle somme in oggetto richiede che il debitore dimostri lo stato di **temporanea difficoltà finanziaria**.

Poiché il dettato legislativo si limita ad affermare tale necessità, Equitalia, con varie direttive che si sono succedute negli anni, ha specificato quale documentazione i debitori devono produrre per accedere alla dilazione.

Equitalia, con il comunicato stampa dell'8.5.2013, ha reso noto che per i debiti di importo **fino a 50.000,00 euro** la rateazione verrà concessa su **semplice richiesta** di parte, senza il bisogno di produrre alcuna documentazione comprovante la difficoltà finanziaria.

Occorre evidenziare che se viene concessa la rateazione il debitore non è più considerato moroso, quindi non è possibile l'iscrizione di ipoteca sugli immobili, in ogni caso inibita per i debiti di importo complessivo fino a 20.000,00 euro.

Il debitore può presentare la domanda di dilazione presso gli sportelli di Equitalia nonostante sia spirato il termine di 60 giorni per il pagamento delle somme richieste con la cartella di pagamento o l'accertamento "esecutivo".

Di norma, la dilazione prevede rate di importo costante, ma il debitore può chiedere l'applicazione di rate di importo variabile crescente per ogni anno, nella prospettiva di un miglioramento futuro della situazione economica.

## 2 IMPORTI FINO A 50.000,00 EURO

Sino al comunicato stampa dell'8.5.2013, Equitalia concedeva la dilazione delle somme iscritte a ruolo, senza richiedere la documentazione relativa alla temporanea difficoltà finanziaria, per i debiti di importo fino a 20.000,00 euro.

In questa ipotesi, le rate avrebbero potuto essere al massimo 48.

Ora, invece, è stata **innalzata da 20.000,00 a 50.000,00 euro** la "soglia" che consente l'accesso alla dilazione senza la produzione di alcun documento sulla situazione economica del debitore.

La "soglia" dei 50.000,00 euro deve essere calcolata:

- al **netto** di eventuali pagamenti parziali e/o sgravi disposti dagli enti creditori (ad esempio dall'Agenzia delle Entrate o dall'INPS);
- **senza** considerare l'importo degli interessi di mora (richiesti se la cartella di pagamento o l'accertamento "esecutivo" non vengono pagati entro il termine di 60 giorni), degli aggi di riscossione, delle spese di notifica e delle attività esecutive.

Equitalia ha altresì innalzato il **numero massimo di rate** concedibili, che passa **da 48 a 72 mensili**, quindi il debito può essere rateizzato in un periodo massimo di 6 anni.

Queste considerazioni valgono per tutti i tributi, i contributi INPS e per tutte le tipologie di debitori, siano essi persone fisiche o altri soggetti.

## 3 IMPORTI SUPERIORI A 50.000,00 EURO

Per le dilazioni concernenti somme superiori a 50.000,00 euro, valgono i criteri che erano stati in precedenza forniti da Equitalia.

Pertanto, occorre differenziare la situazione:

- delle persone fisiche non imprenditori e degli imprenditori individuali che hanno adottato regimi fiscali semplificati;
- rispetto agli altri soggetti.

### **3.1 PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI**

Per le persone fisiche **non imprenditori** e gli **imprenditori individuali** che adottano **regimi fiscali semplificati** (regime di contabilità semplificata, per le nuove iniziative produttive o per i “contribuenti minimi”), le istanze di rateazione sono esaminate prendendo in considerazione l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare del debitore, introdotto dal DLgs. 109/98, utilizzato per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate).

Tale documento viene rilasciato, a seguito di specifica domanda:

- dai Comuni;
- dai Centri di assistenza fiscale (CAF);
- dalla sede INPS competente per territorio.

### **3.2 SOCIETÀ, ENTI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA**

I soggetti interessati dai parametri che si stanno per evidenziare sono quindi:

- le società di capitali (SPA, SAPA e SRL);
- le società cooperative e le mutue assicuratrici;
- le società di persone (SNC e SAS);
- gli enti commerciali e non commerciali;
- gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria.

La situazione di difficoltà economica viene esaminata, alla luce delle direttive di Equitalia, tramite un’analisi finanziaria basata sul c.d. “indice di liquidità”.

L’**indice di liquidità** è l’indice impiegato dagli analisti di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell’impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite.

Esso si ottiene sommando la liquidità immediata alla liquidità differita e dividendo il risultato ottenuto per le passività correnti.

Equitalia precisa che:

- se tale indice è uguale o superiore a 1, non c’è il requisito della temporanea difficoltà;
- al contrario, in presenza di un indice inferiore a 1 è possibile concedere la dilazione.

Relativamente al numero delle rate, occorre procedere al calcolo del c.d. “**indice Alfa**”, dato dal rapporto tra debito complessivo e valore della produzione moltiplicato per 100, e la dilazione prevista è la seguente:

- per Alfa compreso tra 0 e 2, massimo 18 rate;
- per Alfa compreso tra 2,1 e 4, massimo 36 rate;
- per Alfa compreso tra 4,1 e 6, massimo 48 rate;
- per Alfa compreso tra 6,1 e 8, massimo 60 rate;
- per Alfa superiore a 8,1, massimo 72 rate.

In merito alla documentazione da presentare, essa è indicata nei vari modelli di domanda presenti sul sito Internet di Equitalia, e varia a seconda del soggetto richiedente.

Tra l’altro, è necessario produrre:

- il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa;
- l’ultimo bilancio approvato (per i soggetti tenuti a tale obbligo).

#### 4 PROROGA DELLA DILAZIONE

È possibile che Equitalia riconosca una **proroga** della **dilazione già concessa** se ricorrono, congiuntamente, due requisiti:

- il **peggioramento** della situazione di temporanea difficoltà finanziaria, debitamente dimostrato;
- l'assenza di cause di decadenza dal beneficio della dilazione.

La proroga può essere accordata **una sola volta**, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi.

#### 5 DECADENZA DALLA DILAZIONE ED EVENTUALE PROROGA

Attualmente, la dilazione concessa da Equitalia viene meno qualora il debitore **ometta** di pagare **due rate consecutive** del piano di rateazione.

In tal caso, l'azione di riscossione può essere intrapresa, così come le misure cautelari (si pensi ai fermi e alle ipoteche, queste ultime adottabili solo se il debito supera nel complesso 20.000,00 euro).

L'art. 2 co. 20 del DL 225/2010 e l'art. 10 co. 13-*ter* del DL 201/2011 hanno però introdotto la possibilità, per Equitalia, di concedere **dilazioni "in proroga"** nelle ipotesi in cui:

- il debitore si sia reso inadempiente;
- il debitore dimostri il **peggioramento** del suo stato di temporanea difficoltà finanziaria;
- la domanda di dilazione sia stata concessa fino al 28.12.2011.

Dette dilazioni possono essere prorogate per un **ulteriore periodo e fino a 72 mesi**, a condizione che il debitore provi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

Quindi, sembra corretto affermare che non ha rilievo la data dell'inadempimento ma quella in cui la prima dilazione è stata accordata, perciò possono fruire del beneficio, ad esempio, i contribuenti che hanno ottenuto la rateazione nel 2009 e abbiano omissso di versare due rate consecutive nel 2013.